

## AVVISO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI FINALIZZATI A GARANTIRE IL CD. "DIRITTO ALLO STUDIO" - 150 ORE - ANNO 2026.

*A tutti i dipendenti del Comparto*

Le attuali disposizioni contrattuali, in applicazione dei principi normativi in materia hanno stabilito che i permessi retribuiti per studio siano concessi per **ciascun anno solare**, estendendo il beneficio in oggetto ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe.

### **ART. 1 SCADENZA**

Si invitano, pertanto, i dipendenti di tutti i ruoli, appartenenti al Comparto Sanità nonché al personale tecnico-amministrativo universitario utilizzato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di cui all'allegato C e al personale di cui all'allegato D (*cat. D ed EP*) al Protocollo di intesa Università/Regione Campania, *interessati a fruire dei permessi per studio per l'anno 2026, a presentare domanda entro e non oltre l' 11 dicembre 2025 esclusivamente tramite pec all'indirizzo [serviziopersonale.aou@pec.unina.it](mailto:serviziopersonale.aou@pec.unina.it), utilizzando l'apposito modulo allegato.*

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o tardiva ricezione della domanda dovute ad eventuali disguidi o eventuali ritardi.

Si evidenzia che la richiesta, debitamente sottoscritta dal richiedente (pena esclusione dalla procedura), deve essere vistata dal Responsabile della struttura di afferenza (Direttore DAI/Direttore UOC/Responsabile Programma di I fascia o UOSD).

Il beneficio di cui sopra è concesso al personale che ne faccia richiesta nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato calcolato all'inizio di ogni anno.

I permessi per studio sono concessi per:

*"la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami".*

È, pertanto, escluso l'utilizzo delle ore di permesso studio per la mera attività di studio, ad eccezione del caso di consultazione testi in biblioteca. In tal caso i permessi utilizzati dovranno essere necessariamente giustificati da idonea certificazione.

### **ART. 2 CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLO STUDIO**

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato al 01/01/2026, la concessione dei permessi avverrà secondo l'ordine di priorità indicato al comma 6 dell'art. 62 del CCNL Comparto Sanità 2019/2021:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o postuniversitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i cui permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari nonché i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i cui permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

Qualora, a seguito dell'applicazione dei criteri sopra indicati, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età (art. 62 comma 8).

### **ART. 3 ISCRIZIONE ALLE UNIVERSITÀ TELEMATICHE**

Per le università telematiche si richiama quanto chiarito dall'ARAN (Id 33102) sulla scorta della Sentenza della Corte dei Conti Sicilia n.171/2015 e precisamente: *“il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi studio per la frequenza di lezioni sincrone trasmesse in tempo reale che si svolgano durante l'orario di lavoro, con obbligo di produrre idonea certificazione dell'università attestante l'avvenuto collegamento alle lezioni telematiche, per tutte le ore di permesso richieste”*.

### **ART.4 AUTORIZZAZIONE E ADEMPIMENTI**

L'autorizzazione ad usufruire dei permessi studio viene concessa con determinazione del Direttore dell'UOC – Gestione Risorse Umane, sulla base della graduatoria formulata successivamente alla scadenza del presente avviso.

Il personale ammesso al godimento del beneficio delle 150 ore ha diritto (**salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ivi compresa l'ipotesi di organico ridotto**) a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami.

Il beneficiario dei permessi studio è tenuto a consegnare un calendario di massima delle lezioni da seguire. In ogni caso, le richieste di fruizione devono essere presentate al Direttore della struttura di afferenza con un preavviso minimo di tre giorni.

I Direttori delle strutture di afferenza dei dipendenti a cui è stato attribuito il beneficio sono tenuti ad effettuare una previsione dei turni atta a consentire la fruizione del permesso che può essere negato in situazioni contingenti legate a comprovate necessità connesse all'attività lavorative finalizzate a garantire i LEA; sono tenuti, inoltre, ad esperire ogni utile tentativo per garantire sia la continuità del servizio legata alle esigenze assistenziali della struttura sia la fruizione del beneficio del diritto allo studio.

Sarà cura e responsabilità del personale amministrativo della struttura di afferenza, che gestisce la procedura RIPRESA per le presenze/assenze del personale, verificare che a fronte del permesso studio richiesto dal dipendente vi sia la certificazione attestante la partecipazione alle lezioni e/o esami.

L'U.O.C. Gestione Risorse Umane procederà a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai dipendenti richiedenti i permessi studio, ai sensi delle disposizioni di cui del DPR n. 445/2000.

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Dott.ssa Rita Caltavuturo

Il Direttore dell'UOC – Gestione Risorse Umane  
F.to Dott.ssa Lucia Esposito

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Dott.ssa Elvira Bianco

MLM